

# FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LA SALUTE E SICUREZZA DI SCAFFOLDER E RIGGER NEL SETTORE DEGLI SPETTACOLI E DELL'INTRATTENIMENTO

**INAIL**

Indicazioni operative

2019



# FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO PER LA SALUTE E SICUREZZA DI SCAFFOLDER E RIGGER NEL SETTORE DEGLI SPETTACOLI E DELL'INTRATTENIMENTO

**INAIL**

Indicazioni operative

**2019**

## **Realizzata da**

### **INAIL**

Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione (Contarp)

Consulenza tecnica per l'edilizia (Cte)

Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli Impianti, prodotti e insediamenti antropici (Dit)

Direzione centrale prevenzione (Dcp)

### **ASSOMUSICA**

Associazione italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo

### **Comitato paritetico di coordinamento**

Domenico Magnante<sup>1</sup>, Luigi Prestinenza<sup>2</sup>, Davide Sani<sup>2</sup>, Maria Teresa Settino<sup>3</sup>, Alberto Artese<sup>4</sup>,  
Paolo De Biasi<sup>4</sup>, Lorenzo Fantini<sup>4</sup>

### **Autori**

Giuseppe Castellet y Ballarà<sup>1</sup>, Domenico Magnante<sup>1</sup>, Paola Ricciardi<sup>1</sup>, Luigi Prestinenza<sup>2</sup>, Davide Sani<sup>2</sup>,  
Alessandra Ferraro<sup>3</sup>, Luca Rossi<sup>3</sup>, Maria Teresa Settino<sup>3</sup>, Laura Tomassini<sup>3</sup>, Alberto Artese<sup>4</sup>, Paolo De Biasi<sup>4</sup>,  
Lorenzo Fantini<sup>4</sup>, Luca Guidolin<sup>4</sup>

### **Fotografie**

Assomusica

### **Disegni**

Luca Guidolin<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Inail - Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione

<sup>2</sup> Inail - Consulenza tecnica per l'edilizia

<sup>3</sup> Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli Impianti, prodotti e insediamenti antropici

<sup>4</sup> Associazione italiana Organizzatori e Produttori Spettacoli di Musica dal Vivo

### **per informazioni**

**Inail** - Direzione centrale prevenzione

Piazzale Giulio Pastore, 6 | 00144 Roma

dcprevenzione@inail.it

**www.inail.it**

© **2019 INAIL**

isbn 978-88-7484-178-3

La pubblicazione viene distribuita gratuitamente e ne è quindi vietata la vendita nonché la riproduzione con qualsiasi mezzo. È consentita solo la citazione con l'indicazione della fonte.

## Premessa

Il presente documento, in attuazione del Protocollo d'intesa tra Inail e Assomusica del 30 ottobre 2014, rinnovato in data 10 gennaio 2018, fornisce, in relazione a quanto previsto dal "decreto palchi e fiere" del 22 luglio 2014 e dalla relativa Circolare ministeriale esplicativa, indicazioni concernenti la formazione e l'addestramento di due particolari figure professionali, i *Rigger* e gli *Scaffolder*, spesso operanti nell'ambito del settore degli spettacoli e dell'intrattenimento, svolgendo attività lavorative connotate da una particolare complessità. Proprio in relazione a tale complessità e peculiarità Inail e Assomusica hanno ritenuto di procedere ad una ricognizione delle migliori soluzioni concretamente attuate, al fine di individuare i percorsi che possano costituire utile riferimento operativo per la progettazione e la realizzazione di corsi di formazione e di addestramento non solo rispettosi delle norme vigenti ma anche efficaci in termini prevenzionistici.



## Sommario

<b>Introduzione</b> .....	15
<b>1. Riferimenti</b> .....	9
1.1 Quadro normativo in materia di formazione e addestramento.....	9
1.2 Riferimenti legislativi normativi .....	13
<b>2 Definizioni</b> .....	14
<b>3 Tipologie di attività</b> .....	15
3.1 Contesto operativo di riferimento .....	15
3.2 Scaffolder .....	15
3.3 Rigger .....	23
<b>4 Percorso formativo per Scaffolder</b> .....	31
4.1 Basic Scaffolder .....	31
4.1.1 <i>Prerequisiti per Basic Scaffolder</i> .....	31
4.1.2 <i>Indirizzi e requisiti minimi dei corsi</i> .....	31
4.1.3 <i>Corso per Basic Scaffolder</i> .....	32
4.1.4 <i>Valutazioni</i> .....	34
4.1.5 <i>Accertamento dell'apprendimento</i> .....	35
4.2 Advanced Scaffolder .....	35
4.2.1 <i>Corso per Advanced Scaffolder</i> .....	35
4.2.2 <i>Indirizzi e requisiti minimi dei corsi</i> .....	36
4.2.3 <i>Valutazione</i> .....	36
4.2.4 <i>Accertamento dell'apprendimento</i> .....	36
4.3 Head Scaffolder .....	36
4.3.1 <i>Corso per Head Scaffolder</i> .....	37
4.3.2 <i>Indirizzi e requisiti minimi dei corsi</i> .....	37
4.3.3 <i>Valutazione</i> .....	37
4.3.4 <i>Accertamento dell'apprendimento</i> .....	38
4.4 Mantenimento delle competenze .....	38
<b>5 Percorso formativo per Rigger</b> .....	40
5.1 Basic Rigger .....	40
5.1.1 <i>Prerequisiti per Basic Rigger</i> .....	40
5.1.2 <i>Indirizzi e requisiti minimi dei corsi</i> .....	40
5.1.3 <i>Corso per Basic Rigger</i> .....	41
5.1.4 <i>Valutazioni</i> .....	43

5.1.5	<i>Accertamento dell'apprendimento</i>	44
5.2	Advanced Rigger	44
5.2.1	<i>Corso per Advanced Rigger</i>	45
5.2.2	<i>Indirizzi e requisiti minimi dei corsi</i>	45
5.2.3	<i>Valutazione</i>	45
5.2.4	<i>Accertamento dell'apprendimento</i>	46
5.3	Head Rigger	46
5.3.1	<i>Corso per Head Rigger</i>	46
5.3.2	<i>Indirizzi e requisiti minimi dei corsi</i>	47
5.3.3	<i>Valutazione</i>	47
5.3.4	<i>Accertamento dell'apprendimento</i>	47
5.4	Mantenimento delle competenze	47
<b>6</b>	<b>Gestione del percorso formativo</b>	<b>50</b>
6.1	Soggetto organizzatore del corso	50
6.2	Requisiti dei docenti	50
6.3	Attestazione dei requisiti formativi e professionali	50
6.4	Riconoscimento di professionalità già acquisite	50
6.4.1	<i>Scaffolder</i>	50
6.4.2	<i>Rigger</i>	52

## Introduzione

La tutela della salute e sicurezza dei lavoratori di ogni azienda, pubblica e privata, trova la sua regolamentazione nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni, di seguito d.lgs. n. 81/2008, il quale riserva un ruolo essenziale in termini prevenzionistici alla formazione e all'addestramento dei lavoratori, sul presupposto che solo un lavoratore consapevole ed edotto dei rischi delle attività che svolge le può affrontare al meglio riducendo i rischi di subire infortuni o contrarre malattie professionali.

Con specifico riferimento al settore dello spettacolo, il comma 2-bis dell'art. 88 del d.lgs. n. 81/2008, come modificato dalla l. n. 98/2013, di conversione del d.l. n. 69/2013, ha stabilito che le misure disposte dal titolo IV dello stesso decreto per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

Tale decreto, pubblicato sulla G.U. n. 183 dell'8 agosto 2014, è il decreto interministeriale recante: "Disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività" del 22 luglio 2014 (indicato nel seguito anche come "decreto palchi"), che ha esteso al comparto dell'organizzazione dei grandi eventi di spettacolo le disposizioni in materia di prevenzione previste dal titolo IV del d.lgs. n. 81/2008 per i cantieri temporanei o mobili.

Il decreto contiene le misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori adibiti alle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici e teatrali, nonché alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitivo, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche.



## 1 Riferimenti

### 1.1 Quadro normativo in materia di formazione e addestramento

La formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è qualificata nella vigente normativa italiana come: *"processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi"* (art. 2, c. 1, lett. aa), d.lgs. n. 81/2008). Tale definizione evidenzia come lo scopo della formazione sia il mutamento di comportamento dei discenti, in modo che i destinatari acquisiscano competenze cognitive (consistenti in *"conoscenze e procedure"*) e comportamentali che consentano loro di lavorare *"in sicurezza"*.

La formazione trova la sua peculiare disciplina all'articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008. In particolare, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve innanzitutto svolgersi durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico degli stessi (art. 37, c. 12, d.lgs. n. 81/2008). Inoltre, la formazione dei lavoratori (art. 37, c. 1, d.lgs. n. 81/2008) deve essere *"sufficiente ed adeguata"* e si distingue in due tipologie, vale a dire:

- A) formazione generale (art. 37, c. 1, lettera a, d.lgs. n. 81/2008), riferita ai concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- B) formazione specifica (art. 37, c. 1, lettera b, d.lgs. n. 81/2008) avuto riguardo ai rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni, alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

La norma in commento dispone altresì che ne costituiscano oggetto anche i rischi specifici, di cui ai titoli del d.lgs. n. 81/2008 successivi al titolo I (c. 3). La formazione deve dunque riguardare nozioni generali e specifiche, queste ultime relative ai fattori di rischio connessi alle attività in concreto svolte dal singolo; in tal senso è necessaria una formazione differenziata in relazione ai destinatari e alle diverse mansioni cui gli stessi sono adibiti. Infatti, l'attività formativa è indirizzata a *"ciascun lavoratore"* (in tal senso espressamente l'art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008).

L'art. 37, c. 2, del d.lgs. n. 81/2008 dispone, quindi, che i contenuti dell'attività formativa nei riguardi dei lavoratori sono individuati da un Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, adottato in data 21 dicembre 2011. Il punto 4 di tale Accordo identifica nel dettaglio i contenuti necessari della formazione dei lavoratori sottolineando comunque (circostanza, in ultimo, ribadita nell'interpello n. 11 del 24/10/2013, disponibile nel sito [www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it), alla sezione "sicurezza nel lavoro"), con particolare riferimento alla formazione specifica, come tali contenuti dipendano dalla valutazione dei rischi. Per

permettere una agevole interpretazione della disciplina di riferimento, il numero di ore minimo della formazione *"sufficiente ed adeguata"* per i lavoratori è stato identificato dall'Accordo del 21 dicembre 2011 all'Allegato II in modo diversificato in base al codice ATECO di appartenenza dell'azienda. In particolare – fermo restando che la formazione *"generale"* ha durata di 4 ore per ogni azienda – la formazione *"specificata"* ha durata minima di 4 ore per le aziende che siano da classificare a rischio *"basso"*, 8 per le aziende a rischio *"medio"* e 12 per le aziende a rischio *"alto"*. Ne deriva che il numero legalmente ritenuto minimo di ore di formazione per i lavoratori sarà di 8 ore per le aziende a rischio basso, 12 per le aziende a rischio medio e 16 per le aziende a rischio elevato.

Il quadro di riferimento va, tuttavia, individuato anche attraverso la lettura di un altro Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, contenente disposizioni integrative e correttive rispetto a quello del 21 dicembre 2011, approvato in data 25 luglio 2012. Inoltre, occorre considerare che qualora al lavoratore sia chiesto di utilizzare determinate attrezzature di lavoro (quali, ad esempio, i carrelli elevatori), la relativa regolamentazione va identificata leggendo l'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 60, del 12 marzo 2012. Va anche aggiunto che sussistono specifiche discipline di riferimento che riguardano particolari attività formative obbligatorie in caso di svolgimento di determinate attività lavorative (es.: la formazione per i lavoratori che svolgano attività che comportino l'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'art. 116, c. 3, del d.lgs. n. 81/08, con contenuti specificamente identificati dall'Allegato XXI al d.lgs. n. 81/08).

Sempre in relazione alla formazione, va segnalata l'approvazione in data 7 luglio 2016 (con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 19 agosto 2016) dell'Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano relativo alla formazione di Responsabile e addetti del servizio di prevenzione e protezione; per quanto tale Accordo rechi al suo interno disposizioni di integrazione e correzione delle statuizioni di cui ai già citati Accordi del 21 dicembre 2011 e 25 luglio 2012, si ritiene che esse non abbiano incidenza sull'oggetto del presente documento, finalizzato alla individuazione di percorsi formativi del tutto peculiari, ai quali non possono applicarsi le previsioni di tipo generale contenute nell'Accordo del 7 luglio 2016.

La relazione intercorrente tra la formazione dei lavoratori *"sufficiente ed adeguata"* ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008 e la formazione egualmente obbligatoria ed *"aggiuntiva"* rispetto ad essa è affrontata nell'ambito dell'Accordo del 25 luglio 2012, nel quale è dato leggere quanto segue: *"Il terzo periodo della "Premessa" dell'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008 puntualizza che la formazione in parola: "è distinta da quella prevista dai Titoli successivi al I del d.lgs. n. 81/08 o da altre norme, relative a mansioni o attrezzature particolari"*. In tal modo si esprime un principio, di ordine generale, in forza del quale l'obbligo formativo a carico del datore di lavoro comprende non solo i corsi disciplinati dall'art. 37 del d.lgs. n.

81/2008 ma anche quella alla quale sia tenuto in base a una normativa differente, contenuta innanzitutto nei Titoli successivi al Titolo I del d.lgs. n. 81/2008.

Tali disposizioni individuano in modo dettagliato percorsi formativi con molteplici contenuti, diretti a esigenze ben definite e particolari di tutela di soggetti che svolgano determinate attività e che, pertanto, richiedono corsi *ad hoc*. Dunque, alla formazione "generale" e a quella "specificata" – entrambe previste dall'art. 37, c. 1, del d.lgs. n. 81/2008 – si deve in taluni casi aggiungere (sempre a cura e spese del datore di lavoro, soggetto obbligato in tal senso) una formazione "specialistica", in quanto necessaria in relazione a fattori di rischio, legati alle particolari modalità di svolgimento del lavoro, presi espressamente ed autonomamente in considerazione nell'ordinamento giuridico italiano.

Al riguardo, l'Accordo del 25 luglio 2012 puntualizza che: *"Sono da considerare norme speciali, nel senso appena citato, sempre senza che l'elencazione che segue possa dirsi esaustiva in ordine al novero delle norme speciali in materia di formazione: la formazione individuata, ai sensi dell'articolo 73, comma 5, del "testo unico", in ordine a determinate attrezzature di lavoro, in base all'accordo in Conferenza Stato-Regioni approvato in data 22 febbraio 2012 e la formazione di cui all'articolo 136, comma 6, e allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 (formazione montatori ponteggi)..."*. In base al criterio appena riportato, altre ipotesi di formazione "speciale" (in altre parole, "aggiuntiva" rispetto all'assieme delle ore e dei contenuti di quella "generale" e "specificata") sono da identificarsi nella formazione per gli operatori destinati a lavorare negli "ambienti confinati" (silos, cisterne e simili), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 177/2011, e nella formazione per i lavoratori che svolgono attività che comportino l'apposizione di segnaletica stradale in presenza di traffico veicolare (in quanto i contenuti e la durata del corso sono identificati nel decreto attuativo dell'art. 161-bis del d.lgs. n. 81/2008). Sempre l'Accordo del 25 luglio 2012 puntualizza, inoltre, che: *"Viceversa, non si ritiene che costituiscano norme speciali, nel senso appena indicato, disposizioni quali, sempre solo a titolo esemplificativo, quelle di cui all'articolo 169, comma 1, lettera b), in materia di movimentazione manuale dei carichi, o di cui all'articolo 177, comma 1, lettera b), in materia di attrezzature munite di videoterminali, nelle quali si parli, come negli esempi citati, di "formazione adeguata" o si usino formule simili, senza che la normativa individui in modo puntuale e peculiare le caratteristiche (in termini di durata, contenuti etc.) dei corsi stessi. In simili situazioni, la formazione relativa ai rischi di specifico riferimento (negli esempi appena riportati, i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi e quelli derivanti dall'uso di attrezzature munite di videoterminali) va effettuata in applicazione delle disposizioni di cui all'accordo ex articolo 37 del d.lgs. n. 81/2008, nella parte denominata "Formazione specifica". Agli esempi riportati va aggiunta la formazione obbligatoria per i lavoratori che siano incaricati dal datore di lavoro di utilizzare "attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'articolo 71, comma 7" (art. 73, c. 4, d.lgs. n. 81/2008) i quali sono destinatari di "formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone"*.

Occorre rimarcare, poi, la puntualizzazione – sempre contenuta nell'Accordo del 25 luglio 2012 – per cui: *"Resta inteso che la formazione in parola non comprende comunque l'addestramento, a maggior ragione ove esso sia necessario in relazione a specifiche fattispecie di rischio individuate nei Titoli diversi dal Titolo I del d.lgs. n. 81/2008, come accade, ad esempio, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 77, comma 5, del "testo unico" di salute e sicurezza sul lavoro in ordine ai Dispositivi di Protezione Individuale di terza categoria, ai sensi del d.lgs. n. 475/1992"*. In tal modo viene chiarito che (come costantemente argomentato dalla giurisprudenza) l'addestramento è obbligo ulteriore rispetto alla formazione e che esso vada adempiuto in aggiunta all'adempimento formativo. Del resto, val la pena ricordare come già l'Accordo 21 dicembre 2011 avesse sottolineato, al riguardo, come: *"Qualora il lavoratore svolga operazioni e utilizzi attrezzature per cui il d.lgs. n. 81/08 preveda percorsi formativi ulteriori, specifici e mirati, questi andranno ad integrare la formazione oggetto del presente accordo, così come l'addestramento di cui al comma 5 dell'articolo 37 del d.lgs. n. 81/08"*. Tale puntualizzazione appare necessaria avuto riguardo all'autonoma definizione (alla quale si connette, non a caso, una peculiare regolamentazione) dell'addestramento, definito all'art.2, c. 1, lettera cc), del d.lgs. n. 81/08 come: *"complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro"*.

I momenti della formazione e dell'addestramento, secondo l'art. 37 (c. 4) del d.lgs. n. 81/2008, sono prestabiliti come di seguito:

- all'atto della costituzione del rapporto di lavoro, o dell'utilizzazione qualora si tratti di soggetto assunto con contratto di somministrazione;
- al momento del trasferimento o del cambiamento di mansioni;
- in occasione della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

La legge, quindi, prevede che formazione e addestramento avvengano comunque e sempre prima dell'esposizione del lavoratore ai rischi, in modo da evitare che il soggetto possa lavorare privo di quel bagaglio di conoscenze in materia di salute e sicurezza che sono dirette a tutelarlo da infortuni e malattie professionali.

Con specifico riferimento al settore dello spettacolo, il decreto interministeriale del 22 luglio 2014 prevede all'articolo 4 che *"i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e posizionamento mediante funi"*, incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, *"fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n.81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro"*. Anche per *"i lavoratori incaricati dell'attività di montaggio e smontaggio delle opere temporanee"*, oltre all'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio

di ponteggi, il datore di lavoro provvede *"affinché ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro"*.

Proprio nell'ambito di una *"ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro"*, si collocano i percorsi di formazione e di aggiornamento riportati nel seguito, che – in quanto definiti tenendo conto delle migliori pratiche in materia adottate ed efficacemente attuate – consentano di perseguire in modo efficace l'obiettivo della tutela della salute e della sicurezza di "Rigger" e "Scaffolder", le due figure professionali di maggior rilievo nell'attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, e del loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici.

Tali figure trovano attualmente riferimento nel contratto collettivo nazionale *"per artisti, tecnici, amministrativi ed ausiliari dipendenti da società cooperative e imprese sociali operanti nel settore della produzione culturale e dello spettacolo"*, siglato nel 2014.

## 1.2 Riferimenti legislativi normativi

- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni (d.lgs. n. 81/2008)
- Decreto interministeriale 22 luglio 2014 (D.I. 22 luglio 2014)
- Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 35 del 24 dicembre 2014
- Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 (Accordo 21 dicembre 2011)
- Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 luglio 2012 (Accordo 25 luglio 2012)
- Accordo in Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 22 febbraio 2012 (Accordo 22 febbraio 2012)

## 2 Definizioni

Ai fini del presente documento si adottano le seguenti definizioni:

**Arrampicatore / Climber:** è l'operatore addetto alla movimentazione manuale in quota dei materiali/attrezzature/componenti, senza l'ausilio di utensili di lavoro. La sua attività si limita esclusivamente al trasferimento in quota dei materiali e delle attrezzature nonché dei componenti da montare e smontare ed esclude qualsiasi operazione di montaggio e smontaggio, che sono competenza esclusiva dello Scaffolder. Tale trasferimento in quota avviene attraverso un passaggio manuale fra Climber e Scaffolder disposti in colonna sulla struttura in fase di montaggio e smontaggio.

**Eventi per lo spettacolo:** spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e di intrattenimento (tratto dal "decreto palchi").

**Facchino / stage hands:** è l'operatore addetto alla movimentazione dei materiali/attrezzature/componenti a terra, con o senza l'ausilio di utensili.

**Overlay:** elaborato tecnico di contestualizzazione e adattamento del rigging plot originario in funzione delle specifiche caratteristiche del sito dell'evento.

**Punto di sospensione / rigging point:** Punto del sistema di sospensione a cui viene vincolata un'attrezzatura scenotecnica o una struttura di ausilio o del materiale scenografico.

**Rigger:** è l'operatore specializzato nell'assemblaggio e nel posizionamento dei sistemi di sospensione atti a sollevare e sostenere in quota gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video).

**Rigging:** è l'attività di predisposizione e posizionamento dei sistemi di sospensione, delle attrezzature scenotecniche e delle strutture di ausilio.

**Rigging Plot:** elaborato tecnico contenente la posizione in pianta e la quota dei punti di sospensione, la disposizione delle truss americane, la posizione dei paranchi/argani e loro identificazione/caratteristiche e posizione dei carichi.

**Rigging points floor marking (Mark Floor):** attività che consiste nell'individuare e contrassegnare la proiezione dei punti di sospensione, così come indicati nel rigging plot, sulla superficie di riferimento (ad esempio sul pavimento, sul palcoscenico, sulle gradinate, ecc.).

**Scaffolder:** è l'operatore specializzato nell'assemblaggio e nel posizionamento delle componenti modulari prefabbricate atte a realizzare le strutture temporanee (ad esempio in carpenteria metallica, in multidirezionale) che sostengono gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video).

**Staff di produzione:** insieme delle figure professionali, tecniche ed amministrative che realizzano uno spettacolo.

**Truss americana:** è la struttura a traliccio che sostiene l'apparato illuminotecnico, video o acustico.

Per quanto concerne gli altri termini utilizzati nel presente documento (quali, ad esempio: datore di lavoro, committente, lavoratore, operatore ...) si fa riferimento alle definizioni di cui al d.lgs. n. 81/08 e ai relativi provvedimenti di attuazione, con particolare riguardo al decreto interministeriale 22 luglio 2014.

### 3 Tipologie di attività

#### 3.1 Contesto operativo di riferimento

Le attività dello Scaffolder e del Rigger possono essere svolte in molteplici luoghi, pubblici e privati, al chiuso e all'aperto, attrezzati e da attrezzare. In tali contesti, il lavoro di Scaffolder e Rigger consente di realizzare strutture temporanee e allestimenti più o meno complessi, finalizzati alla realizzazione di *eventi per lo spettacolo*.

Nell'ambito di tali contesti possono svolgersi attività alle quali si applicano le disposizioni di cui al Titolo IV del d.lgs. n. 81/2008, avuto riguardo alle previsioni specifiche di cui al decreto 22 luglio 2014, o alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008. In entrambi i casi trovano attuazione i percorsi formativi specialistici più avanti indicati.

#### 3.2 Scaffolder

Lo Scaffolder è l'operatore che lavora, sia in quota che a terra, specializzato nel montaggio delle opere temporanee atte a sostenere gli allestimenti scenotecnici dello spettacolo e si occupa di tutte le attività ad esse collegate: come ad esempio lo scarico dai mezzi di trasporto, il posizionamento dei materiali sul terreno secondo un criterio funzionale alle successive attività, il montaggio, lo smontaggio e il ricarico.

Accede e lavora in quota mediante sistemi di ancoraggio, a cui collegare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) contro le cadute dall'alto, o in alcuni casi con utilizzo di piattaforme mobili elevabili (P.L.E./cherry picker), seguendo lo sviluppo verticale delle strutture. La sua attività prevede anche l'utilizzo di carrelli elevatori di diversa tipologia.

Per l'attività di montaggio e smontaggio di componenti metallici prefabbricati è requisito necessario aver frequentato il corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, ai sensi dell'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008.

Ove tale soggetto svolga attività lavorativa che implichi l'uso di sistemi d'accesso e posizionamento mediante funi è requisito necessario aver frequentato il corso di formazione ai sensi dell'articolo 116, comma 4, e quindi dell'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008.

Nel caso in cui lo Scaffolder debba utilizzare, come operatore, carrelli elevatori o P.L.E. deve essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/08 e quindi dell'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012; deve essere in possesso della specifica formazione, informazione e addestramento, secondo l'art. 73 comma 4 del medesimo decreto, qualora esegua solo lavori stazionando sulla piattaforma (c.d. cestello) della P.L.E.

Nel caso sia necessario l'utilizzo di una o più autogrù per il montaggio e lo smontaggio delle strutture temporanee, ne sovrintende l'attività. Nel caso in cui lo Scaffolder

esegua anche le operazioni di imbracatura dei carichi per la loro movimentazione mediante apparecchi di sollevamento deve essere adeguatamente formato a tale attività in relazione all'art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/2008.

Nel settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento si possono distinguere 3 diversi livelli di formazione, di addestramento e di competenza crescenti dello Scaffoldier: Basic Scaffoldier, Advanced Scaffoldier e Head Scaffoldier.

Il Basic Scaffoldier e l'Advanced Scaffoldier si interfacciano in maniera continua con l'Head Scaffoldier comunicando eventuali variazioni o problematiche sorte durante l'allestimento.

Le attività svolte in quota richiedono sempre la presenza di almeno due Scaffoldier.



**Figura 1** Scaffoldier. Montaggio opere temporanee



**Figure 2** Climber e Scaffolder. Montaggio opere temporanee

Si riportano di seguito le principali specifiche attività svolte per i tre livelli di competenza dello Scaffolder.





Figura 3 - 4 Scaffolder. Montaggio opere temporanee con l'ausilio di autogrù e P.L.E.

### Basic Scaffolder

- Collabora, in affiancamento con l'Advanced Scaffolder, alle attività di scarico dei materiali/attrezzature/componenti dai mezzi di trasporto e al loro posizionamento sul terreno, in modo adeguato alla specifica procedura e sequenza di montaggio delle strutture;



Figura 5 Scaffolder. Montaggio opere temporanee a terra

- Opera in affiancamento con l'Advanced Scaffolder nella gestione delle squadre di assistenti al montaggio e smontaggio (facchini e climber), dando indicazioni inerenti la movimentazione dei materiali/attrezzature/componenti;



**Figura 6** Basic Scaffolder. Montaggio con l'ausilio dei climber

- Svolge l'attività di assemblaggio, montaggio e smontaggio dei materiali/attrezzature/componenti che compongono la struttura, secondo le indicazioni progettuali riportate nello schema di montaggio;
- Svolge l'attività di posizionamento e fissaggio dei teli di copertura delle strutture, sia in quota che a terra;





Figure 7 - 8 Scaffolder. Montaggio teli di copertura

- Provvede al mero posizionamento e al fissaggio dell'anello di messa a terra sulle strutture temporanee, per il successivo collegamento con l'impianto residente effettuato a cura dell'installatore abilitato;
- Posiziona e assembla il sistema di protezione delle aree tecniche e artistiche mediante transenne autoportanti (antipanico), secondo le indicazioni progettuali;
- Collabora, in affiancamento con l'Advanced Scaffolder, nelle attività di carico e di stivaggio dei materiali/attrezzature/componenti sui mezzi di trasporto in vista del successivo trasferimento.

### Advanced Scaffolder

- Svolge tutte le attività di competenza del Basic Scaffolder;
- Sovrintende alle attività di carico e alle modalità di stivaggio dei materiali/attrezzature/componenti sui mezzi di trasporto in vista del successivo trasferimento;
- Sovrintende alle attività di scarico dei materiali/attrezzature/componenti dai mezzi di trasporto e ne gestisce il posizionamento sul terreno, in modo più adeguato alla specifica procedura e sequenza di montaggio delle strutture;
- Sovrintende tutte le attività delle macchine/attrezzature di lavoro necessarie alle fasi di montaggio e smontaggio secondo le indicazioni progettuali;
- Sovrintende e coordina le squadre di assistenti (facchini e climber), dando indicazioni inerenti la movimentazione dei materiali/attrezzature/componenti;
- Sovrintende alle attività di assemblaggio, montaggio e smontaggio dei materiali e componenti che compongono la struttura secondo le indicazioni progettuali riportati negli schemi di montaggio,

- Sovrintende e coordina le attività di posizionamento e fissaggio dei teli di copertura delle strutture, sia in quota che a terra;
- Sovrintende al posizionamento e all'assemblaggio del sistema di protezione delle aree tecniche e artistiche mediante transenne autoportanti (antipanico), secondo le indicazioni progettuali.



**Figure 9-10** Scaffolder: accesso in quota per il montaggio di componenti prefabbricati



Figura 11 Scaffolder: montaggio in quota

## Head Scaffolder

- Svolge tutte le attività di competenza dell'Advanced Scaffolder;
- Si relaziona con tutti i soggetti della Committenza per le attività di competenza.
- Collabora alla verifica della rispondenza del sito che deve ospitare la struttura rispetto alle indicazioni progettuali (in riferimento alle informazioni previste dall'allegato I del "decreto palchi");
- Marca sul terreno i punti principali che determinano il preciso posizionamento della struttura come da progetto;
- Verifica costantemente la rispondenza tra gli schemi di montaggio riportati nel progetto e il progressivo assemblaggio della struttura temporanea;
- Si coordina e collabora con i Rigger durante l'installazione dei sistemi di sollevamento in quota della copertura.





**Figure 12 - 13** Montaggio in quota con più squadre

### 3.3 Rigger

Il Rigger è l'operatore che lavora, sia in quota che a terra, specializzato nella predisposizione e nel posizionamento in quota dei sistemi di sospensione e degli allestimenti scenotecnici.

Il sistema di sospensione è utilizzato per sostenere attrezzature scenotecniche (es. paranchi, argani), strutture di ausilio (es. truss americana) e materiale scenografico (es. fondali, tendaggi).

Il Rigger accede e lavora in quota mediante sistemi di ancoraggio cui collegare i dispositivi di protezione individuali (D.P.I.) contro le cadute dall'alto, o con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi o tramite passerelle o con utilizzo di piattaforme mobili elevabili (P.L.E./cherry picker).

Ove tale soggetto svolga attività lavorativa che implichi l'attività di montaggio e smontaggio di componenti metallici prefabbricati è requisito necessario aver frequentato il corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, ai sensi dell'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008.

Nel caso in cui il Rigger debba utilizzare la P.L.E., come operatore, deve essere in possesso della relativa abilitazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/08 e dell'accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012; deve essere in possesso della specifica

formazione, informazione e addestramento, secondo l'art. 73 comma 4 del medesimo decreto, qualora esegua solo lavori stazionando sulla piattaforma (cd. cestello) della P.L.E..

Nel caso sia necessario l'utilizzo di autogrù per il sollevamento del carico, il Rigger collabora con lo Scaffolder per la fase di sollevamento e posizionamento finale. Nel caso in cui il Rigger esegua anche le operazioni di imbracatura dei carichi per la loro movimentazione mediante apparecchi di sollevamento deve essere adeguatamente formato a tale attività in relazione all'art. 73 comma 4 del d.lgs. 81/2008.

Nel settore degli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento si possono individuare 3 diversi livelli di formazione, di addestramento e di competenza crescenti del Rigger: Basic Rigger, Advanced Rigger e Head Rigger.

Il Basic Rigger e l'Advanced Rigger si interfacciano in maniera continua con l'Head Rigger comunicando eventuali variazioni o problematiche sorte durante l'allestimento.

Le operazioni sotto descritte di montaggio e smontaggio vengono ripetute ciclicamente fino al completo allestimento e disallestimento.

Nel seguito, sono dettagliati i principali compiti specifici svolti dai Rigger in relazione alla competenza di ciascun livello.

Le attività svolte in quota richiedono sempre la presenza di almeno due Rigger.


## **Basic Rigger**

### Montaggio

- Posiziona i bauli contenenti i componenti del sistema di sospensione in maniera funzionale allo schema ed alle fasi di montaggio, interfacciandosi con lo Head Rigger o con lo staff di produzione;
- Posiziona a terra i componenti del sistema di sospensione secondo quanto previsto dal "mark floor";
- Assembla il sistema di sospensione dopo averne ispezionato i componenti;
- Aggancia al sistema di sospensione i paranchi/argani;
- Collega il sistema di sospensione alle funi calate dai Rigger che operano in quota in corrispondenza dei punti del "mark floor";
- Aziona i paranchi per toglierli dai bauli;
- Immagazzina i bauli vuoti secondo le indicazioni dell'Head Rigger o con lo staff di produzione;
- Predisporre a terra, in corrispondenza del carico, le funi di acciaio da adibire a elementi di doppio vincolo (sicure) per la messa in sicurezza degli apparecchi di sollevamento.



**Figura 14** Paranchi posizionati all'interno dei bauli dedicati alla loro custodia e trasporto




**Figure 15 - 16** Rigger. Disposizione dei bauli con i "motori" sul piano del palco

## Smontaggio


- Riposiziona i bauli vuoti nei punti iniziali;
- Aziona i paranchi/argani, privi degli allestimenti scenotecnici, per effettuare il riposizionamento all'interno dei bauli;
- Riavvolge le catene fino a fine corsa tenendo conto della tipologia del fine corsa (elettrico o meccanico) e scollega elettricamente il motore;
- Comunica ai Rigger in quota che possono iniziare le fasi di sgancio dei sistemi di sospensione;
- Libera il gancio del motore e accompagna la catena dentro il baule dopo che i Rigger in quota hanno sganciato il sistema di sospensione e lo hanno calato in maniera controllata fino ad avere il gancio ad altezza uomo;
- Comunica ai Rigger in quota che possono ultimare la discesa;
- Sgancia le funi dal sistema di sospensione, lo disassembla e ripone i componenti nei bauli.

## Advanced Rigger

- Svolge tutte le attività di competenza del Basic Rigger;
- Coordina, anche su indicazione del Head Rigger, la squadra dei Rigger (operante sia a terra che in quota);
- Identifica e comprende tutte le informazioni e i dati contenuti nel "rigging plot";
- Collabora in affiancamento con l'Head Rigger alla realizzazione del "mark floor"
- Installa, se necessario, dispositivi di ancoraggio per l'aggancio dei dispositivi di protezione individuale anticaduta;
- Installa in quota se necessario, opportune protezioni in modo che non si verifichino danneggiamenti alla struttura ospitante;
- Verifica in quota che il punto dove andranno agganciati i sistemi di sospensione sia libero da intralci (canaline elettriche, sistemi antincendio, etc.);
- Controlla a terra che l'assemblaggio dei sistemi di sospensione sia corretto;
- Effettua il posizionamento in quota dei paranchi/argani;
- A seguito della conferma che il sistema di sospensione è stato correttamente installato dai Rigger in quota, controlla la posizione dei paranchi/argani rispetto ai punti del "mark floor";
- Segnala allo Head Rigger la eventuale necessità di apportare modifiche ai punti del mark floor;
- Comunica che si possono collegare ai paranchi gli allestimenti scenotecnici all'Head Rigger e agli altri operatori interessati (tecnici audio, video, luci, scenografie);
- Controlla che non ci siano ostacoli presenti lungo la linea di sollevamento e lo comunica agli operatori interessati (tecnici audio, video, luci, scenografie);




**Figure 17** Rigger. Installazione sistemi di sospensione in quota



**Figura 18** Rigger. Lavoro in quota

- Procedo al sollevamento dei sistemi audio, luci, video, scenografie, ecc.;
- Predispono e pongo in opera, o dal punto di sollevamento (Rigger a terra) o dal punto di ancoraggio (Rigger in quota), gli elementi di doppio vincolo (sicure).



**Figura 19** - Rigger. Posa in opera di doppi vincoli per i “motori”

## **Head Rigger**

- Svolge tutte le attività di competenza dell'Advanced Rigger;
- Si relaziona con tutti i soggetti della Committenza per le attività di competenza;
- Partecipa, se richiesto, alle fasi di progettazione dell'allestimento interfacciandosi con lo staff di produzione, progettisti, responsabile della sicurezza;
- Partecipa, se richiesto, alle scelte dei materiali (tralicci, americane, ecc.);
- Individua il numero di persone necessario per l'allestimento e il disallestimento;
- Organizza, sovrintende e coordina le attività dei Rigger;
- Disegna il rigging plot;
- Effettua la sovrapposizione grafica del rigging plot (overlay) sulla pianta della struttura ospitante (c.d. venue) (in riferimento alle informazioni previste dall'allegato I, punto c del “decreto palchi”);



**Figura 20** Rigger impegnati nella realizzazione del mark floor



**Figura 21** Head Rigger. Verifica dei punti del mark floor

- Propone al progettista uno schema di ripartizione dei carichi previsti dal rigging plot sui punti di ancoraggio disponibili sulla struttura ospitante (in riferimento alle informazioni previste nell'allegato I, punto c del "decreto palchi");
- Propone al progettista eventuali modifiche necessarie al rigging plot in base alle caratteristiche della struttura ospitante (in riferimento alle informazioni previste nel Decreto palchi e fiere all. I, punto c);
- Compila l'elenco dei componenti del sistema di sospensione necessari per l'allestimento;
- Sovrintende il posizionamento dei bauli (c.d. fly case), interfacciandosi con lo staff di produzione;
- Propone al progettista eventuali modifiche delle fasi/sotto fasi di attività tenendo conto delle caratteristiche della struttura ospitante;
- Propone al progettista in fase di realizzazione eventuali variazioni degli schemi di sospensione o dei materiali (tralicci, americane, ecc.) utilizzati.

## 4 Percorso formativo per Scaffolder

Il percorso proposto per l'ulteriore formazione informazione ed addestramento ai fini della salute e sicurezza degli Scaffolder si struttura in un corso per Basic Scaffolder e in percorsi integrativi per Advanced e Head Scaffolder come di seguito dettagliato. Le indicazioni fornite hanno carattere propositivo e sono state formulate tenendo conto del quadro legislativo-normativo di riferimento in Italia e delle esperienze formative in altri paesi dell'U.E..

### 4.1 Basic Scaffolder

#### 4.1.1 Prerequisiti per Basic Scaffolder

I soggetti partecipanti al percorso formativo possiedono, all'atto dell'iscrizione al corso, i seguenti prerequisiti, secondo quanto previsto dalle normative vigenti:

- Idoneità psico-fisica per i lavori in quota accertata dal medico competente anche in relazione alla non dipendenza da sostanze alcoliche, superalcoliche, stupefacenti e psicotrope.
- Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (ai sensi dell'articolo 77, comma 5, lettera a) del d.lgs. 81/2008).
- Formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi (ai sensi dell'allegato XXI del d.lgs. 81 del 2008).
- Se è previsto l'uso di sistemi d'accesso e posizionamento mediante funi, la frequenza del corso di formazione ed addestramento ai sensi dell'articolo 116, comma 4, ovvero dell'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008.
- Se è prevista la conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi e/o PLE, il possesso della relativa abilitazione ai sensi dell'art. 73 comma 5 del d.lgs. 81/2008 ovvero dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012.
- E' richiesta la conoscenza della lingua inglese, in quanto frequentemente utilizzata per lo svolgimento delle attività: elementary level per il Basic e l'Advanced scaffolder, intermediate level per l'Head scaffolder.

#### 4.1.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Numero dei partecipanti per docente non superiore a:
  - 6, per i moduli giuridico/normativo, tecnico, pratico in ambiente attrezzato;
  - 2, per il modulo pratico sul luogo di lavoro;
- b) Sede di svolgimento: aula, ambiente attrezzato, luogo di lavoro;
- c) Durata complessiva: 32 ore (corsuali d'aula e di simulazione pratica in ambiente attrezzato) oltre all'attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee in almeno 15 eventi per lo spettacolo (sul luogo di lavoro) in un

- periodo non inferiore ad 1 anno escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi);
- d) Responsabile del corso formativo: individuazione del responsabile del percorso formativo, prima dell'inizio del corso formativo;
  - e) Registro del corso formativo: istituzione e tenuta del registro di presenza dei discenti da parte del soggetto che organizza il corso;
  - f) Assenze ammesse: massimo 10% del monte orario dei singoli monte ore dei moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico in ambiente attrezzato.

#### 4.1.3 Corso per Basic Scaffolder

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da utilizzare negli eventi per lo spettacolo.

Il percorso formativo è strutturato in quattro moduli con prova di verifica base, con prova di verifica intermedia e prova di verifica finale:

- a) Modulo giuridico-normativo della durata di 2 ore;
- b) Modulo tecnico della durata di 6 ore;
- c) Prova di verifica base;
- d) Modulo pratico in ambiente attrezzato della durata di 24 ore;
- e) Prova intermedia;
- f) Modulo pratico in attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da utilizzare negli eventi per lo spettacolo su luogo di lavoro per un minimo di 15 eventi in un periodo non inferiore ad 1 anno, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi);
- g) Prova di verifica finale.

### **Attività teorica in aula**

#### *Modulo giuridico normativo (2 ore)*

Il programma consiste in:

- Normativa generale in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro con particolare riferimento al lavoro dello Scaffolder;
- I ruoli, i compiti e le responsabilità dello Scaffolder che opera nelle attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da utilizzare negli eventi per lo spettacolo.

#### *Modulo tecnico (6 ore)*

Il programma prevede:

- Illustrazione delle attività dello Scaffolder in relazione al montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da utilizzare negli eventi per lo spettacolo;

- Analisi e valutazione dei rischi presenti nell'attività dello Scaffolder (rischi connessi all'esecuzione di lavori in quota, all'uso di attrezzature di lavoro, compreso il sollevamento dei carichi, ecc.);
- Descrizione dei D.P.I. da impiegare durante l'attività lavorativa;
- Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro dello Scaffolder per le quali è previsto l'uso di dispositivi anticaduta;
- Descrizione delle tecniche di realizzazione dei sistemi di ancoraggio per i dispositivi anticaduta;
- Descrizione delle tipologie e tecniche di realizzazione delle zavorrature delle opere temporanee;
- Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
- Illustrazione di elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: illustrazione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.

### **Attività pratica in ambiente attrezzato**

*Modulo pratico in ambiente attrezzato (24 ore)*

L'attività sarà finalizzata a rendere l'operatore capace di:

- Individuare i rischi associati all'attività lavorativa;
- Operare con i D.P.I. secondo le istruzioni per l'uso;
- Operare con segnalazioni (allegato XXXII del d.lgs. 81/2008);
- Ispezionare gli elementi ed i componenti dell'opera temporanea;
- Movimentare e montare/smontare/trasformare gli elementi ed i componenti secondo le procedure previste;
- Assemblare correttamente gli elementi/componenti dell'opera temporanea;
- Provvedere al mero posizionamento e al fissaggio dell'anello di messa a terra sulle strutture temporanee, per il successivo collegamento con l'impianto residente effettuato a cura dell'installatore abilitato;
- Eseguire simulazione di primo soccorso e procedure operative di salvataggio.

### **Attività pratica sul luogo di lavoro**

*Modulo pratico in attività di montaggio/smontaggio/trasformazione dei carichi sul luogo di lavoro*

L'attività sarà finalizzata a rendere l'operatore capace di:

- Eseguire l'attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo da svolgere sul luogo di lavoro per un minimo di 15 eventi, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi), in un periodo non inferiore ad 1 anno, in affiancamento ad un Avanced Scaffolder/Head Scaffolder, che riguarderanno almeno le attività trattate nel modulo pratico in ambiente attrezzato.

Alla fine dell'attività addestrativa sul luogo di lavoro il Basic Scaffolder, in maniera autonoma, deve essere in grado di eseguire le operazioni di sua competenza in modo idoneo e sicuro.

#### 4.1.4 Valutazioni

Le valutazioni sono le seguenti:

- Valutazione di base, che si svolgerà al termine del modulo tecnico, previa conclusione del modulo giuridico-normativo;
- Valutazione intermedia, che si svolgerà al termine del modulo pratico effettuato in ambiente attrezzato;
- Valutazione finale, che si svolgerà al termine del modulo pratico relativo ad attività di tecniche di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo, effettuate sul luogo di lavoro.

#### **Valutazione di base**

Al termine dei moduli giuridico-normativo e tecnico si svolgerà una valutazione di base consistente in un questionario scritto, vertente sul programma esposto nei suddetti moduli. Il superamento della prova, con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico in ambiente attrezzato.

#### **Valutazione intermedia**

Al termine del modulo pratico in ambiente attrezzato avrà luogo una valutazione intermedia, consistente nella verifica di apprendimento delle attività svolte nel modulo pratico in ambiente attrezzato.

#### **Valutazione finale**

Al termine del modulo pratico relativo ad attività tecniche di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo, effettuate sul luogo di lavoro, avrà luogo una verifica finale consistente:

- nella verifica documentale della avvenuta frequenza dei moduli giuridico normativo e pratico con il superamento del modulo di base;
- nella verifica documentale della avvenuta frequenza del modulo pratico in ambiente attrezzato con il superamento del modulo intermedio;
- nella verifica documentale dell'avvenuta attività lavorativa di Basic Scaffolder effettuata durante la formazione per un minimo di 15 eventi, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi), in un periodo non inferiore ad 1 anno;
- in attività teorico/pratica sulle tecniche apprese, analisi e applicazione di attrezzature o tecniche operative di montaggio/smontaggio/trasformazione di

opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo da effettuarsi in maniera interattiva anche con gli altri lavoratori frequentanti il corso sotto la direzione ed il coordinamento del docente.

#### 4.1.5 Accertamento dell'apprendimento

L'esito positivo delle valutazioni di base, intermedia e finale, congiuntamente ad una frequenza di almeno il 90% del monte ore dei moduli giuridico-normativo, tecnico e in ambiente attrezzato, unitamente alle attività di pratica nelle tecniche di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo effettuata per un minimo di 15 eventi, come sopra definiti, in un periodo non inferiore ad 1 anno, consente il rilascio dell'attestato di frequenza con superamento della valutazione.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le valutazioni di base, intermedia e finale, viene effettuato da una Commissione, composta dai docenti interni, che formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza del percorso formativo, con la valutazione degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali.

## 4.2 Advanced Scaffolder

Con riferimento ai prerequisiti, oltre a quelli indicati per il Basic Scaffolder, per l'Advanced Scaffolder è richiesta anche la capacità di comprensione del disegno tecnico. In aggiunta al corso formativo indicato per il Basic Scaffolder, il percorso integrativo per Advanced Scaffolder prevede l'effettuazione di attività lavorativa in un numero minimo di 20 eventi, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi), per un periodo non inferiore a 2 anni, in affiancamento ad un Advanced Scaffolder o un Head Scaffolder, e la frequenza del corso descritto nel paragrafo 4.2.1.

Tali requisiti sono dimostrabili:

- in quanto alla attività lavorativa: attraverso idonea documentazione reperibile presso i soggetti per conto dei quali essa è stata svolta (es.: datore di lavoro, committente);
- in quanto al corso di cui al paragrafo 4.2.1: per mezzo di attestato di frequenza rilasciato dal soggetto organizzatore del corso.

### 4.2.1 Corso per Advanced Scaffolder

L'Advanced Scaffolder partecipa ad un corso di formazione della durata di 8 ore, i cui contenuti consistono in:

- Legislazione e normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'attività lavorativa specifica dell'Advanced Scaffolder, indicata al punto 3.2.;

- I ruoli, i compiti e le responsabilità dell'Advanced Scaffolder che opera nelle attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da utilizzare negli eventi per lo spettacolo.

#### 4.2.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Numero dei partecipanti per docente non superiore a: 6
- b) Sede di svolgimento: aula;
- c) Durata complessiva: 8 ore (corso frontale);
- d) Responsabile del corso formativo: individuazione del responsabile del percorso formativo, prima dell'inizio del corso formativo;
- e) Registro del corso formativo: istituzione e tenuta del registro di presenza dei discenti da parte del soggetto che organizza il corso;
- f) Assenze ammesse: nessuna.

#### 4.2.3 Valutazione

Al termine del corso, avrà luogo una verifica finale concernente:

- l'apprendimento delle attività illustrate nel suddetto corso della durata di 8 ore;
- la documentazione dell'avvenuta attività di Basic Scaffolder effettuata durante la formazione per un minimo di 20 eventi in un periodo non inferiore a 2 anni.

#### 4.2.4 Accertamento dell'apprendimento

L'esito positivo della valutazione finale consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza dello stesso con superamento della valutazione.

L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato da una Commissione, composta dai docenti interni, che formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza del percorso formativo, con la valutazione degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali.

### 4.3 Head Scaffolder

Con riferimento ai prerequisiti, oltre a quelli indicati per il Basic Scaffolder, per l'Head Scaffolder, è richiesta, oltre alla capacità di comprensione, anche la capacità di elaborazione di disegni tecnici attraverso l'utilizzo di software specifici.

In aggiunta al corso formativo indicato per l'Advanced Scaffolder, il percorso integrativo per Head Scaffolder prevede l'effettuazione di attività lavorativa in un numero minimo di 30 eventi, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi), in un periodo non inferiore a 3 anni, in affiancamento ad un Head Scaffolder e la frequenza del corso descritto nel paragrafo 4.3.1

Tali requisiti sono dimostrabili:

- in quanto alla attività lavorativa: attraverso idonea documentazione reperibile presso i soggetti per conto dei quali è stata svolta (es.: datore di lavoro, committente);
- in quanto al corso di cui al paragrafo 4.3.1: per mezzo di attestato di frequenza rilasciato dal soggetto organizzatore del corso.

#### 4.3.1 *Corso per Head Scaffolder*

Lo Head Scaffolder partecipa ad un corso di formazione della durata di 16 ore, i cui contenuti consistono in:

- Legislazione e normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'attività lavorativa specifica del Head Scaffolder, indicata al punto 3.2.;
- Individuazione, pianificazione e organizzazione degli interventi per la eliminazione/riduzione dei rischi presenti nella realtà lavorativa di settore;
- Proposte di interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurale per l'eliminazione o la riduzione dei rischi;
- Valutazione del grado di efficacia degli interventi tecnici adottati;
- Gestione e sorveglianza di attività o progetti tecnico/professionali complessi fornendo soluzioni per problematiche emerse in contesti di lavoro sia ordinari che straordinari.

#### 4.3.2 *Indirizzi e requisiti minimi dei corsi*

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Numero dei partecipanti per docente non superiore a: 6
- b) Sede di svolgimento: aula;
- c) Durata complessiva: 16 ore (corso frontale);
- d) Responsabile del corso formativo: individuazione del responsabile del percorso formativo, prima dell'inizio del corso formativo;
- e) Registro del corso formativo: istituzione e tenuta del registro di presenza dei discenti da parte del soggetto che organizza il corso;
- f) Assenze ammesse: nessuna.

#### 4.3.3 *Valutazione*

Al termine del corso, avrà luogo una verifica finale concernente:

- l'apprendimento delle attività illustrate nel suddetto corso della durata di 16 ore;
- la documentazione relativa all'esperienza professionale come Advanced Scaffolder, in un numero minimo di 30 eventi, per un periodo non inferiore ai 3 anni.

#### 4.3.4 *Accertamento dell'apprendimento*

L'esito positivo della valutazione finale consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza dello stesso con superamento della valutazione.

L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato da una Commissione, composta dai docenti interni, che formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza del percorso formativo, con la valutazione degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali.

#### 4.4 *Mantenimento delle competenze*

Lo Scaffolder di qualsiasi livello effettua corsi di aggiornamento a cura del datore di lavoro.

L'aggiornamento si effettuerà periodicamente, almeno ogni 5 anni, o in occasione di una significativa variazione tecnico-operativa.

Il quinquennio parte dalla data in cui lo Scaffolder ha superato la valutazione finale del percorso formativo relativo al livello di appartenenza o dalla data della precedente scadenza quinquennale.

L'aggiornamento periodico consiste in attività teorico/pratica di approfondimento delle tecniche già apprese, ed eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da effettuarsi in maniera interattiva con altri Scaffolder frequentanti il corso di aggiornamento sotto la direzione ed il coordinamento del docente.

L'aggiornamento periodico ha durata minima di 8 ore.

L'aggiornamento tecnico-operativo si effettua ogni qualvolta si adoperino nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie e nuove tecniche operative di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo.

L'aggiornamento periodico e tecnico-operativo sono realizzati in ambiente attrezzato e/o sul luogo di lavoro in relazione alla complessità delle attrezzature, delle nuove tecnologie e delle nuove tecniche operative di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo o in relazione alle possibili relative condizioni operative/ambientali.

## SCAFFOLDER prerequisites

- Idoneità psico-fisica per i lavori in quota
- Formazione ed addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta
- Formazione e addestramento per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi di cui all'allegato XXI del d.lgs. 81/2008
- Se utilizza sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, formazione e addestramento di cui all'allegato XXI del d.lgs. 81/2008
- Se esegue attività di conduzione di P.L.E., abilitazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
- Lingua inglese: elementary level (Basic e Advanced Scaffolder); intermediate level (Head Scaffolder)
- Comprensione del disegno tecnico (Advanced Scaffolder)
- Comprensione del disegno tecnico e utilizzo di software specifici (Head Scaffolder)

## BASIC SCAFFOLDER

- Modulo giuridico – normativo della durata di 2 ore
- Modulo tecnico della durata di 6 ore
- Modulo pratico in ambiente attrezzato della durata di 24 ore
- Modulo pratico in attività di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee da utilizzare negli eventi per lo spettacolo su luogo di lavoro per un minimo di 15 eventi per lo spettacolo in un periodo non inferiore ad 1 anno, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi)

## ADVANCED SCAFFOLDER

- Attività lavorativa realizzata in numero minimo di 20 eventi per lo spettacolo in un periodo non inferiore ad 2 anni, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi)
- Formazione di almeno 8 ore

## HEAD SCAFFOLDER

- Attività lavorativa realizzata in un numero minimo di 30 eventi per lo spettacolo, per un periodo non inferiore a 3 anni, escluse le repliche (intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi)
- Formazione di almeno 16 ore

## AGGIORNAMENTO PERIODICO TECNICO-OPERATIVO

- Aggiornamento periodico nel quinquennio con durata minima di 8 ore

Tabella 1 - Tabella di sintesi del percorso formativo per Scaffolder

## 5 Percorso formativo per Rigger

Il percorso proposto per l'ulteriore formazione dei Rigger si struttura in un corso per Basic Rigger e in corsi integrativi per Advanced Rigger e Head Rigger come di seguito dettagliato. Le indicazioni fornite hanno carattere propositivo e sono state formulate tenendo conto del quadro legislativo-normativo di riferimento in Italia e delle esperienze formative in altri paesi dell'U.E.

### 5.1 Basic Rigger

#### 5.1.1 Prerequisiti per Basic Rigger

I soggetti partecipanti al percorso formativo posseggono, all'atto dell'iscrizione al corso, i seguenti prerequisiti secondo quanto previsto dalle normative vigenti:

- Idoneità psico-fisica per i lavori in quota accertata dal medico competente anche in relazione alla non dipendenza da sostanze alcoliche, superalcoliche, stupefacenti e psicotrope;
- Formazione e addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta (ai sensi dell'articolo 77, comma 5, lettera a) del d.lgs. 81/2008);
- Formazione e addestramento all'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi (ai sensi dell'Allegato XXI del d.lgs. 81/2008);
- Se è prevista attività lavorativa che implichi l'attività di montaggio e smontaggio di componenti metallici prefabbricati, la frequenza del corso di formazione per lavoratori e preposti addetti al montaggio/smontaggio/trasformazione di ponteggi, ai sensi dell'allegato XXI del d.lgs. n. 81/2008;
- E' richiesta la conoscenza della lingua inglese, in quanto frequentemente utilizzata per lo svolgimento delle attività: elementary level per il Basic Rigger e l'Advanced Rigger, intermediate level per l'Head Rigger.

#### 5.1.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Numero dei partecipanti per docente non superiore a:
  - 6, per i moduli giuridico-normativo, tecnico, pratico in ambiente attrezzato;
  - 2, per il modulo pratico sul luogo di lavoro.
- b) Sede di svolgimento: aula, ambiente attrezzato, luogo di lavoro.
- c) Durata complessiva: 32 ore (lezioni frontali in aula e di simulazione pratica in ambiente attrezzato) oltre all'attività di rigging da svolgere in almeno 15 eventi per lo spettacolo (su luogo di lavoro) in un periodo non inferiore ad 1 anno. Almeno 5 dei 15 eventi complessivi, dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in affiancamento ad un Rigger di livello superiore.

- d) Responsabile del corso formativo: prima di iniziare il corso formativo deve essere individuato il responsabile del percorso formativo.
- e) Registro del corso formativo: istituzione e tenuta del registro di presenza dei discenti da parte del soggetto che organizza il corso.
- f) Assenze ammesse: massimo 10% del monte orario complessivo dei singoli monte ore dei moduli giuridico-normativo, tecnico e pratico in ambiente attrezzato.

### 5.1.3 Corso per Basic Rigger

Il percorso formativo è finalizzato all'apprendimento di tecniche operative adeguate ad eseguire in condizioni di sicurezza le attività di approntamento per il sollevamento e l'installazione dei carichi per l'allestimento delle opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo.

Il percorso formativo è strutturato in quattro moduli con prova di verifica base, prova di verifica intermedia e prova di verifica finale:

- a) Modulo giuridico – normativo della durata di 2 ore;
- b) Modulo tecnico della durata di 6 ore;
- c) Prova di verifica base;
- d) Modulo pratico in ambiente attrezzato della durata di 24 ore;
- e) Prova intermedia;
- f) Modulo pratico in attività di approntamento/solevamento/installazione dei carichi per l'allestimento delle opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo sul luogo di lavoro per un minimo di 15 eventi in un periodo non inferiore ad 1 anno di cui almeno 5 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in affiancamento ad un Rigger di livello superiore;
- g) Prova di verifica finale.

### **Attività teorica in aula**

#### *Modulo giuridico normativo (2 ore)*

Il programma consiste in:

- Legislazione e normativa in materia di igiene e sicurezza del lavoro con particolare riferimento all'attività svolta dal Rigger;
- I ruoli, i compiti e le responsabilità del Rigger che opera nelle attività di Rigging per l'allestimento delle opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo.

#### *Modulo tecnico (6 ore)*

Il programma prevede:

- Illustrazione delle attività del Rigger in relazione all'approntamento/solevamento/installazione dei carichi per l'allestimento delle opere temporanee

- utilizzate negli eventi per lo spettacolo (vedasi attività illustrate nel modulo pratico in ambiente attrezzato);
- Analisi e valutazione dei rischi presenti nell'attività del Rigger (rischi connessi all'esecuzione di lavori in quota, all'uso di attrezzature di lavoro, al sollevamento dei carichi);
  - Illustrazione delle più frequenti tipologie di attività del Rigger in funzione delle diverse modalità di accesso all'area di lavoro (mediante scale, passerelle, funi, ecc.) e delle modalità di esecuzione delle attività;
  - Illustrazione delle più frequenti tipologie di lavoro del Rigger con l'utilizzo di sistemi anticaduta e delle modalità di esecuzione delle attività;
  - Descrizione dei D.P.I. da impiegare durante l'attività lavorativa;
  - Descrizione delle tecniche di realizzazione dei sistemi di sospensione e del loro approntamento a terra;
  - Descrizione delle tecniche di realizzazione degli ancoraggi;
  - Descrizione delle procedure tecniche per l'installazione delle macchine e per l'esecuzione delle operazioni di sollevamento;
  - Modalità di accesso in quota;
  - Organizzazione del lavoro in squadra, compiti degli operatori e modalità di comunicazione;
  - Illustrazione di elementi di primo soccorso e procedure operative di salvataggio: descrizione del contenuto del kit di recupero e della sua utilizzazione.

La trattazione di quanto sopra fa riferimento alle eventuali norme tecniche specifiche disponibili.

### **Attività pratica in ambiente attrezzato**

*Modulo pratico in ambiente attrezzato (24 ore)*

L'attività sarà finalizzata a rendere l'operatore capace di:

- Riconoscere i pericoli presenti e connessi alle attività da svolgere;
- Identificare e posizionare correttamente i sistemi di sospensione;
- Identificare le macchine di sollevamento e i relativi accessori di sollevamento;
- Posizionare le macchine di sollevamento e i relativi accessori di sollevamento nei punti previsti dal mark floor (punti di sollevamento);
- Eseguire i controlli preliminari dell'integrità dei sistemi di sospensione, delle macchine di sollevamento e dei relativi accessori di sollevamento;
- Identificare e posizionare correttamente i carichi da sollevare;
- Stimare il peso ed individuare la posizione del baricentro dei carichi;
- Utilizzare argani, paranchi e altre macchine scenotecniche;
- Utilizzare gli accessori di sollevamento nelle diverse configurazioni e loro applicazione sui carichi;
- Utilizzare le tecniche di segnalazione;
- Eseguire simulazione di primo soccorso e procedure operative di salvataggio.

## **Attività pratica sul luogo di lavoro**

*Modulo pratico in attività di approntamento e sollevamento dei carichi sul luogo di lavoro* (minimo 15 eventi per lo spettacolo in un periodo non inferiore ad 1 anno di cui almeno 5 dovranno prevedere attività da svolgere in quota)

L'attività sarà finalizzata a rendere l'operatore capace di:

- Approntare e sollevare dei carichi sul luogo di lavoro per un minimo di 15 eventi per lo spettacolo in un periodo non inferiore ad 1 anno di cui almeno 5 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in affiancamento ad un Rigger di livello superiore, che riguarderanno almeno le attività trattate nel modulo pratico in ambiente attrezzato.

Alla fine dell'attività addestrativa sul luogo di lavoro il Basic Rigger, in maniera autonoma, deve essere in grado di eseguire le operazioni di approntamento e sollevamento dei carichi. In particolare, il Rigger deve saper applicare le procedure in funzione dei carichi da sollevare, delle macchine di sollevamento utilizzate e degli accessori di sollevamento.

### *5.1.4 Valutazioni*

#### *Tipologia di valutazione*

Le valutazioni sono le seguenti:

- Valutazione di base, che si svolgerà al termine del modulo tecnico, previa conclusione del modulo giuridico normativo;
- Valutazione intermedia, che si svolgerà al termine del modulo pratico effettuato in ambiente attrezzato;
- Valutazione finale, che si svolgerà al termine del modulo pratico relativo ad attività di rigging effettuate sul luogo di lavoro.

### **Valutazione di base**

Al termine dei moduli giuridico normativo e tecnico si svolgerà una valutazione di base consistente in un questionario scritto, vertente sul programma esposto nei suddetti moduli. Il superamento della prova con almeno il 70% delle risposte esatte, consentirà il passaggio al modulo pratico in ambiente attrezzato.

### **Valutazione intermedia**

Al termine del modulo pratico in ambiente attrezzato avrà luogo una valutazione intermedia, consistente nell'effettuazione delle attività illustrate nel modulo pratico in ambiente attrezzato.

## Prova di verifica finale

Al termine del modulo pratico relativo ad attività di rigging sul luogo di lavoro, avrà luogo una verifica finale consistente:

- Nella verifica documentale della avvenuta frequenza dei moduli giuridico normativo e pratico con il superamento del modulo di base;
- Nella verifica documentale della avvenuta frequenza del modulo pratico in ambiente attrezzato con il superamento del modulo intermedio;
- Nella verifica documentale dell'avvenuta attività di Rigging effettuata durante la formazione per un minimo di 15 eventi in un periodo non inferiore ad 1 anno di cui almeno 5 dovranno prevedere attività da svolgere in quota;
- In attività teorico/pratica sulle tecniche apprese, analisi e applicazione di attrezzature o tecniche operative di rigging da effettuarsi in maniera interattiva anche con gli altri lavoratori frequentanti il corso formativo sotto la direzione ed il coordinamento del docente.

### 5.1.5 Accertamento dell'apprendimento

L'esito positivo delle valutazioni di base, intermedia e finale, congiuntamente ad una presenza pari almeno al 90% del monte ore dei moduli giuridico normativo, tecnico e in ambiente attrezzato, unitamente alle attività di rigging effettuata per un minimo di 15 eventi in un periodo non inferiore ad 1 anno di cui almeno 5 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza del percorso formativo con superamento della valutazione.

L'accertamento dell'apprendimento, tramite le valutazioni di base, intermedie e finali, viene effettuato da una Commissione composta dai docenti interni che formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza del percorso formativo, con la valutazione degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali.

## 5.2 Advanced Rigger

Con riferimento ai prerequisiti, oltre a quelli indicati per il Basic Rigger, per l'Advanced Rigger è richiesta anche la capacità di comprensione del disegno tecnico.

In aggiunta al corso formativo indicato per il Basic Rigger, il percorso integrativo per Advanced Rigger prevede l'effettuazione di attività lavorative in un numero minimo di 30 eventi per lo spettacolo di cui almeno 10 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in un periodo non inferiore a 2 anni, in affiancamento ad un Advanced Rigger o un Head Rigger e l'effettuazione del corso descritto nel paragrafo 5.2.1.

Tali requisiti sono dimostrabili:

- in quanto alla attività lavorativa attraverso idonea documentazione reperibile presso i soggetti per conto dei quali essa è stata svolta (es.: datore di lavoro, committente);
- in quanto al corso di cui al paragrafo 5.2.1 per mezzo di attestato di frequenza rilasciato dal soggetto organizzatore del corso.

### 5.2.1 Corso per Advanced Rigger

L' Advanced Rigger, oltre alle attività lavorative realizzate in un numero minimo di 30 eventi per lo spettacolo, di cui almeno 10 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in un periodo non inferiore a 2 anni, partecipa ad un corso di formazione della durata di 8 ore, con particolare riguardo agli aspetti di coordinamento delle attività in squadra con altri Rigger:

- Legislazione e normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro con particolare riferimento al lavoro dell'Advanced Rigger;
- I ruoli, i compiti e le responsabilità dell'Advanced Rigger, che opera nelle attività di rigging per l'allestimento delle opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo;
- Comprensione e contestualizzazione di un rigging plot
- Identificare e posizionare correttamente i carichi da sollevare;
- Stimare il peso ed individuare la posizione del baricentro dei carichi
- Modalità di l'individuazione e il controllo dei punti di ancoraggio;
- Modalità di installazione dei sistemi di sospensione;
- Modalità d'esecuzione e controllo delle operazioni di sollevamento, della posizione e dell'orientamento del carico;
- Modalità d'installazione del carico nella posizione finale.

### 5.2.2 Indirizzi e requisiti minimi dei corsi

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Numero dei partecipanti per docente non superiore a: 6;
- b) Sede di svolgimento: aula;
- c) Durata complessiva: 8 ore (corsi d'aula);
- d) Responsabile del corso formativo: individuazione del responsabile del percorso formativo, prima dell'inizio del corso formativo;
- e) Registro del corso formativo: istituzione e tenuta del registro di presenza dei discenti da parte del soggetto che organizza il corso;
- f) Assenze ammesse: nessuna.

### 5.2.3 Valutazione

Al termine del corso, avrà luogo una verifica finale concernente:

- l'apprendimento delle attività illustrate nel suddetto corso della durata di 8 ore;

- la documentazione dell'avvenuta attività di rigging effettuata durante la formazione per un minimo di 30 eventi per lo spettacolo, di cui almeno 10 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in un periodo non inferiore a 2 anni.

#### 5.2.4 Accertamento dell'apprendimento

L'esito positivo della valutazione finale consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza dello stesso con superamento della valutazione.

L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato da una Commissione, composta dai docenti interni, che formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza del percorso formativo, con la valutazione degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali.

### 5.3 Head Rigger

Con riferimento ai prerequisiti, oltre a quelli indicati per il basic rigger, per l'Head Rigger, oltre alla capacità di comprensione, è richiesta la capacità di elaborazione di disegni tecnici attraverso l'utilizzo di software specifici.

In aggiunta al corso formativo previsto per l'Advanced Rigger, il percorso integrativo per svolgere le mansioni di Head Rigger richiede un'esperienza professionale come Advanced Rigger, in affiancamento ad un Head Rigger in un numero minimo di 60 eventi per lo spettacolo, per un periodo non inferiore ai 3 anni, nonché la redazione di disegni tecnici (rigging plot), validati da tecnico abilitato, con successiva realizzazione per almeno 10 eventi.

Inoltre, il percorso formativo richiede l'effettuazione del corso descritto nel paragrafo 5.3.1.

Tali requisiti sono dimostrabili:

- in quanto alla attività lavorativa attraverso idonea documentazione reperibile presso i soggetti per conto dei quali è stata svolta (es.: datore di lavoro, committente);
- in quanto al corso di cui al paragrafo 5.3.1 per mezzo di attestato di frequenza rilasciato dal soggetto organizzatore del corso.

#### 5.3.1 Corso per Head Rigger

Il corso di formazione per Head Rigger ha una durata di 16 ore, i cui contenuti consistono in:

- Metodologie per l'attuazione degli interventi di tipo tecnico, organizzativo e procedurale per la mitigazione dei rischi presenti nella realtà lavorativa di settore;
- Modalità di coordinamento e sorveglianza delle attività di rigging;

- Modalità di gestione e sorveglianza di attività o progetti tecnico/professionali anche complessi, al fine di fornire proposte per la soluzione di problematiche emerse in contesti di lavoro sia ordinari che straordinari;
- Modalità di collaborazione e coordinamento con la Committenza e con gli altri soggetti coinvolti nella realizzazione dell'evento.

### 5.3.2 *Indirizzi e requisiti minimi dei corsi*

In ordine all'organizzazione dei corsi di formazione, si forniscono le seguenti indicazioni:

- a) Numero dei partecipanti per docente non superiore a: 6;
- b) Sede di svolgimento: aula;
- c) Durata complessiva: 16 ore (corsi d'aula);
- d) Responsabile del corso formativo: individuazione del responsabile del percorso formativo, prima dell'inizio del corso formativo;
- e) Registro del corso formativo: istituzione e tenuta del registro di presenza dei discenti da parte del soggetto che organizza il corso;
- f) Assenze ammesse: nessuna.

### 5.3.3 *Valutazione*

Al termine del corso, avrà luogo una verifica finale concernente:

- l'apprendimento delle attività illustrate nel suddetto corso della durata di 16 ore;
- la documentazione relativa all'esperienza professionale come Advanced Rigger, in un numero minimo di 60 eventi, per un periodo non inferiore ai 3 anni, nonché la redazione di disegni tecnici (rigging plot), validati da tecnico abilitato, con successiva realizzazione per almeno 10 eventi.

### 5.3.4 *Accertamento dell'apprendimento*

L'esito positivo della valutazione finale consente il rilascio, al termine del percorso formativo, dell'attestato di frequenza dello stesso con superamento della valutazione.

L'accertamento dell'apprendimento viene effettuato da una Commissione, composta dai docenti interni, che formula il giudizio in termini di valutazione globale e redige il relativo verbale.

Gli attestati di frequenza del percorso formativo, con la valutazione degli apprendimenti, vengono rilasciati sulla base di tali verbali.

## 5.4 *Mantenimento delle competenze*

Il Rigger di qualsiasi livello deve effettuare un corso di aggiornamento a cura del datore di lavoro.

L'aggiornamento si effettuerà periodicamente, almeno ogni 5 anni, o in occasione di una significativa variazione tecnico-operativa.

Il quinquennio parte dalla data in cui il Rigger ha superato la valutazione finale del percorso formativo relativo al livello di appartenenza o dalla data della precedente scadenza quinquennale.

L'aggiornamento periodico consiste in attività teorico/pratica di approfondimento delle tecniche già apprese, ed eventuale analisi e applicazione di nuove attrezzature o tecniche operative di rigging da effettuarsi in maniera interattiva con altri Rigger frequentanti il corso di aggiornamento sotto la direzione ed il coordinamento del docente.

L'aggiornamento periodico ha durata minima di 8 ore.

L'aggiornamento tecnico-operativo sarà effettuato ogni qualvolta si adoperino nuove attrezzature di lavoro, nuove tecnologie e nuove tecniche operative di rigging.

L'aggiornamento periodico e tecnico-operativo sarà realizzato in ambiente attrezzato e/o sul luogo di lavoro in relazione alla complessità delle attrezzature, delle nuove tecnologie e delle nuove tecniche operative di rigging o in relazione alle possibili condizioni operative/ambientali di rigging.

## RIGGER prerequisites

- Idoneità psico-fisica per i lavori in quota
- Formazione ed addestramento all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale anticaduta
- Formazione e addestramento per l'utilizzo di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi di cui all'allegato XXI del d.lgs. 81/2008
- Se i lavoratori e i preposti sono addetti al montaggio/montaggio/trasformazione di ponteggi, formazione e addestramento di cui all'allegato XXI del d.lgs. 81/2008
- Se esegue attività di conduzione di P.L.E, abilitazione ai sensi dell'Accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
- Lingua inglese: elementary level (Basic e Advanced Rigger)/intermediate level (Head Rigger)
- Comprensione del disegno tecnico (Basic e Advanced Rigger)
- Comprensione del disegno tecnico e utilizzo di software specifici (Head Rigger)

## BASIC RIGGER

- Modulo giuridico – normativo della durata di 2 ore
- Modulo tecnico della durata di 6 ore
- Modulo pratico in ambiente attrezzato della durata di 24 ore
- Modulo pratico in attività di approntamento/sollevarmento/installazione dei carichi per l'allestimento delle opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo per un numero minimo di 15 eventi per lo spettacolo in un periodo non inferiore ad 1 anno di cui almeno 5 dovranno prevedere attività da svolgere in quota.

## ADVANCED RIGGER

- Attività lavorativa realizzata in numero minimo di 30 eventi per lo spettacolo di cui almeno 10 dovranno prevedere attività da svolgere in quota, in un periodo non inferiore a 2 anni
- Formazione di almeno 8 ore

## HEAD RIGGER

- Attività lavorativa realizzata in un numero minimo di 60 eventi per lo spettacolo, per un periodo non inferiore a 3 anni
- Redazione di disegni tecnici (rigging plot) con successiva realizzazione per almeno 10 eventi
- Formazione di almeno 16 ore

## AGGIORNAMENTO PERIODICO TECNICO-OPERATIVO

- Aggiornamento periodico nel quinquennio con durata minima di 8 ore

Tabella 2 – Tabella di sintesi del percorso formativo per Rigger

## 6 Gestione del percorso formativo

### 6.1 Soggetto organizzatore

Il soggetto organizzatore dei corsi di formazione e aggiornamento può essere anche il datore di lavoro.

### 6.2 Requisiti dei docenti

Le docenze verranno effettuate, con riferimento agli specifici argomenti, da personale con adeguata esperienza professionale.

- Per il modulo giuridico-normativo, si può far riferimento ai requisiti previsti dal decreto interministeriale del 06.03.2013 nel settore della formazione in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Per i moduli tecnico, pratico in ambiente attrezzato e pratico sul luogo di lavoro, la competenza professionale sarà acquisita con attività di durata almeno quinquennale, nelle tecniche di montaggio/smontaggio/trasformazione di opere temporanee utilizzate negli eventi per lo spettacolo.

### 6.3 Attestazione dei requisiti formativi e professionali

Il possesso dei requisiti formativi e professionali di cui alle presenti indicazioni può essere oggetto di attestazione da parte di un soggetto terzo (come i soggetti formatori di cui al punto 2 dell'Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016), rilasciata a seguito della verifica del possesso degli stessi in capo al docente e all'operatore (Scaffolder e Rigger).

### 6.4 Riconoscimento di professionalità già acquisite

Ai fini di garantire la massima sostenibilità delle indicazioni operative, ferma restando la natura puramente volontaria della adozione delle previsioni di cui al presente documento, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni concernenti il riconoscimento di professionalità per coloro che già operano come Scaffolder o Rigger.

#### 6.4.1 Scaffolder

1. **Basic Scaffolder.** Gli Scaffolder che alla data di prima diffusione delle presenti indicazioni abbiano già acquisito un'esperienza professionale significativa nell'attività di assemblaggio e di posizionamento delle componenti modulari prefabbricate atte a realizzare le strutture temporanee (ad esempio in carpenteria metallica, in multidirezionale) che sostengono gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video) continuano a svolgere l'attività di Basic Scaffolder, purché in possesso dei prerequisiti previsti dal paragrafo 4.1.1.

Può ritenersi esperienza professionale significativa l'aver svolto l'attività di cui sopra in almeno 20 eventi per lo spettacolo (escluse le repliche intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi), per un periodo non inferiore ad 1 anno.

L'esperienza suddetta verrà integrata con un corso in materia di salute e sicurezza di durata non inferiore a 2 ore, di cui al paragrafo 4.1.3 - modulo giuridico-normativo delle presenti indicazioni.

2. **Advanced Scaffolder.** Gli Advanced Scaffolder che alla data di prima diffusione delle presenti indicazioni abbiano già acquisito un'esperienza professionale significativa nell'attività di assemblaggio e di posizionamento delle componenti modulari prefabbricate atti a realizzare le strutture temporanee (ad esempio in carpenteria metallica, in multidirezionale) che sostengono gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video), continuano a svolgere l'attività di Advanced Scaffolder, purché in possesso dei prerequisiti previsti dal paragrafo 4.1.1.

Può ritenersi esperienza professionale significativa per un Advanced Scaffolder l'aver svolto l'attività di cui sopra in almeno 30 eventi per lo spettacolo (escluse le repliche intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi), per un periodo non inferiore a 3 anni.

L'esperienza suddetta verrà integrata con un corso della durata non inferiore a 8 ore, di cui al paragrafo 4.2.1 delle presenti indicazioni, nonché ad un corso in materia di salute e sicurezza di durata non inferiore a 2 ore, di cui al paragrafo 4.1.3 - modulo giuridico-normativo.

3. **Head Scaffolder.** Gli Head Scaffolder che alla data di prima diffusione delle presenti indicazioni abbiano già acquisito un'esperienza professionale significativa nell'attività di assemblaggio e di posizionamento delle componenti modulari prefabbricate atti a realizzare le strutture temporanee (ad esempio in carpenteria metallica, in multidirezionale) che sostengono gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video), continuano a svolgere l'attività di Head Scaffolder, purché in possesso dei prerequisiti previsti dal paragrafo 4.1.1.

Può ritenersi esperienza professionale significativa per un Head Scaffolder l'aver svolto l'attività di cui sopra in almeno 40 eventi per lo spettacolo (escluse le repliche intese come il montaggio/smontaggio delle stesse opere temporanee in luoghi diversi), per un periodo non inferiore a 5 anni.

L'esperienza suddetta verrà integrata con un corso della durata non inferiore a 16 ore, di cui al paragrafo 4.3.1 delle presenti indicazioni, nonché ad un corso in materia di salute e sicurezza di durata non inferiore a 2 ore, di cui al paragrafo 4.1.3 - modulo giuridico-normativo.

Il possesso di quanto sopra si dimostra:

- in quanto alla attività lavorativa, attraverso idonea documentazione reperibile presso i soggetti per conto dei quali lo Scaffolder ha svolto l'attività lavorativa (es.: datore di lavoro, committente);
- in quanto al corso di cui al paragrafo 4.1.3 modulo giuridico-normativo, o al paragrafo 4.2.1, o al paragrafo 4.3.1, rispettivamente per Basic Scaffolder, Advanced Scaffolder e Head Scaffolder, per mezzo di attestato di frequenza rilasciato dal soggetto organizzatore del corso.
- in quanto ai prerequisiti previsti dal paragrafo 4.1.1, per mezzo di attestato di frequenza rilasciato dal soggetto formatore o dagli altri soggetti di riferimento.

## 6.4.2 Rigger

1. **Basic Rigger.** I Rigger che alla data di prima diffusione delle presenti indicazioni abbiano già acquisito un'esperienza professionale significativa nell'attività di assemblaggio e di posizionamento dei sistemi di sospensione atti a sollevare e sostenere in quota gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video), continuano a svolgere l'attività di Basic Rigger, purché in possesso dei prerequisiti previsti dal paragrafo 5.1.1.

Può ritenersi esperienza professionale significativa per un Basic Rigger l'aver svolto l'attività di cui sopra in almeno 20 eventi per lo spettacolo per un periodo non inferiore ad 1 anno.

L'esperienza suddetta verrà integrata con un corso in materia di salute e sicurezza di durata non inferiore a 2 ore, di cui al paragrafo 5.1.3 - modulo giuridico normativo delle presenti indicazioni.

2. **Advanced Rigger.** Gli Advanced Rigger che alla data di prima diffusione delle presenti indicazioni abbiano già acquisito un'esperienza professionale significativa nell'attività di assemblaggio e di posizionamento dei sistemi di sospensione atti a sollevare e sostenere in quota gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video), continuano a svolgere l'attività di Advanced Rigger purché in possesso dei prerequisiti previsti dal paragrafo 5.1.1. Può ritenersi esperienza professionale significativa per un Advanced Rigger l'aver svolto l'attività di cui sopra in almeno 40 eventi per lo spettacolo per un periodo non inferiore a 3 anni.

L'esperienza suddetta verrà integrata con un corso della durata non inferiore a 8 ore, di cui al paragrafo 5.2.1 delle presenti indicazioni, nonché ad un corso in materia di salute e sicurezza di durata non inferiore a 2 ore, di cui al paragrafo 5.1.3 - modulo giuridico normativo.

3. **Head Rigger.** Gli Head Rigger che alla data di prima diffusione delle presenti indicazioni abbiano già acquisito un'esperienza professionale significativa nell'attività di assemblaggio e di posizionamento dei sistemi di sospensione atti a sollevare e sostenere in quota gli allestimenti scenotecnici (scenografie, impianti audio, luci e video), continuano a svolgere l'attività di Head Rigger purché in possesso dei prerequisiti previsti dal paragrafo 5.1.1.

Può ritenersi esperienza professionale significativa per un Head Rigger l'aver svolto l'attività di cui sopra in almeno 70 eventi per lo spettacolo per un periodo non inferiore a 5 anni, nonché la redazione di disegni tecnici (rigging plot), validati da tecnico abilitato, con successiva realizzazione per almeno 10 eventi.

L'esperienza suddetta verrà integrata con un corso di durata non inferiore a 16 ore, di cui al paragrafo 5.3.1 delle presenti indicazioni, nonché ad un corso in materia di salute e sicurezza di durata non inferiore a 2 ore, di cui al paragrafo 5.1.3 - modulo giuridico normativo.

Il possesso di quanto sopra si dimostra:

- in quanto alla attività lavorativa attraverso idonea documentazione reperibile presso i soggetti per conto dei quali il Rigger ha svolto l'attività lavorativa (es.: datore di lavoro, committente);

- in quanto al corso di cui al paragrafo 5.1.3 modulo giuridico-normativo, o al paragrafo 5.2.1, o al paragrafo 5.3.1, rispettivamente per Basic Rigger, Advanced Rigger e Head Rigger, per mezzo di attestato di frequenza rilasciato dal soggetto organizzatore del corso;
- in quanto ai prerequisiti previsti dal paragrafo 5.1.1, per mezzo di attestato di frequenza rilasciato dal soggetto formatore e dagli altri soggetti di riferimento.